

L. 23-12-1998 n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.

Capo VI - Misure in materia di politiche sociali e del lavoro

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

65. Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori [\(218\)](#).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109](#), tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto [decreto legislativo n. 109 del 1998](#), tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste [\(219\)](#).

2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione [\(220\)](#).

3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire [\(221\)](#).

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati [\(222\)](#).

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale [\(223\)](#).

[\(218\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 3 - 17 luglio 2013, n. 196](#) (Gazz. Uff. 24 luglio

2013, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 65, «nella parte in cui subordina la concessione dell'assegno per nuclei familiari con almeno tre figli» al requisito della cittadinanza italiana o comunitaria o, in subordine, nella parte in cui esclude dalla concessione del beneficio gli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (per brevità «carta di soggiorno»)), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

(219) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. [13](#), [L. 6 agosto 2013, n. 97](#).

(220) Comma così sostituito dall'art. [50](#), [L. 17 maggio 1999, n. 144](#).

(221) Comma così sostituito dall'art. [80, comma 4](#), [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

(222) Per la rivalutazione dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo vedi, per l'anno 2001, il [Comunicato 4 maggio 2001](#); per l'anno 2002, il [Comunicato 7 febbraio 2002](#); per l'anno 2003, il [Comunicato 11 marzo 2003](#); per l'anno 2004, il [Comunicato 4 febbraio 2004](#); per l'anno 2005, il [Comunicato 3 febbraio 2005](#); per l'anno 2006, il [Comunicato 13 marzo 2006](#); per l'anno 2007, il [Comunicato 27 marzo 2007](#); per l'anno 2008, il [Comunicato 15 febbraio 2008](#); per l'anno 2009, il [Comunicato 6 febbraio 2009](#); per l'anno 2010, il [Comunicato 4 febbraio 2010](#); per l'anno 2011, il [Comunicato 28 febbraio 2011](#) (Gazz. Uff. 28 febbraio 2011, n. 48); per l'anno 2012, il [Comunicato 16 febbraio 2012](#) (Gazz. Uff. 16 febbraio 2012, n. 39); per l'anno 2013, il [Comunicato 20 febbraio 2013](#) (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 43).

(223) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il [D.M. 21 dicembre 2000, n. 452](#), modificato dal [D.M. 25 maggio 2001, n. 337](#), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. [80, comma 9](#), [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#). Vedi, anche, il comma 5 dello stesso articolo 80, l'art. [1](#), [D.L. 14 aprile 2003, n. 73](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione, e il comma 103 dell'art. [2](#), [L. 23 dicembre 2009, n. 191](#).

L. 23-12-1998 n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.

66. Assegno di maternità.

[1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1° luglio 2000 [\(224\)](#). L'assegno è concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati [\(225\)](#).

1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente

articolo, quelle di cui all'[articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare [\(226\)](#).

2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109](#), tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto [decreto legislativo n. 109 del 1998](#), tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati [\(227\)](#).

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Lo Stato rimborsa all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma 1 [\(228\)](#).

5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione [\(229\)](#).

6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo [\(230\)](#) [\(231\)](#) [\(232\)](#).

[\(224\)](#) L'importo dell'assegno è stato aumentato a 500.000 lire per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2001, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 80, comma 11, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

[\(225\)](#) Comma così modificato dall'[art. 50, L. 17 maggio 1999, n. 144](#).

[\(226\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 63, L. 17 maggio 1999, n. 144](#).

[\(227\)](#) Per la rivalutazione dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo vedi nota al comma 7 dell'[art. 74 del testo unico di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151](#).

(228) Periodo soppresso dall'*art. 50, L. 17 maggio 1999, n. 144*.

(229) Comma aggiunto dall'*art. 50, L. 17 maggio 1999, n. 144*. Vedi, anche, il *D.M. 21 dicembre 2000, n. 452*, modificato dal *D.M. 25 maggio 2001, n. 337*, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(230) Vedi, anche, l'*art. 49, comma 12, L. 23 dicembre 1999, n. 488*. Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'*art. 80, comma 10, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

(231) Articolo abrogato dall'*art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151*.

(232) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute negli articoli 74 e 80 del testo unico approvato con *D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151*.